

**Roma, 31 gennaio 2008**  
**Prot. 93**

**CIRCOLARE N. 13 / 2008**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**GESTIONE PATRIMONIO**  
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO:**

**Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) – Art. 3**

E' stata pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 300 del 28 dicembre 2007, S.O. n.285, la Legge n.244/2007 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008). La legge si compone di tre articoli suddivisi in ben 1193 commi, molto eterogenei nei contenuti e di diseguale lunghezza.

Rinviano ad approfondimenti su singoli aspetti, si è ritenuto opportuno fornire una prima lettura generale della legge, suddivisa per singoli articoli, con lo scopo di evidenziare quelle disposizioni che interessano direttamente o indirettamente gli Enti Associati. Dalla disamina vengono esclusi gli aspetti fiscali contenuti nei vari articoli, i quali hanno formato oggetto della circolare Federcasa n. 4/2008 del 9.1.2008.

In questa circolare vengono esaminati gli aspetti salienti dell'art. 3, composto di 164 commi.

La lettura che ne è stata fatta ha avuto lo scopo di evidenziare quelle disposizioni che interessano direttamente o indirettamente gli Enti associati.

### **Art. 3**

L'art. 3 contiene varie disposizioni riguardanti molteplici aspetti concernenti la gestione amministrativa del personale e degli amministratori.

Si fa presente che molte disposizioni fanno riferimento ai soli enti di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 165/01 e, quindi, agli IACP comunque denominati, non trasformati in enti pubblici economici. Esse, pertanto, vanno lette con riferimento alla rispettiva legislazione regionale e comunque costituiscono, indipendentemente dalla loro applicabilità diretta o meno, un chiaro indice di valutazione della tendenza legislativa in materia.

### **Commi 18 e 54. Rapporti di consulenza**

Viene sancito l'obbligo, per le P.A. (D.Lgs. n. 165/01), di pubblicazione, sul proprio sito, del nominativo del consulente, dell'oggetto, dell'incarico e del relativo contratto. La pubblicazione subordina l'efficacia del contratto. Analogo obbligo di pubblicazione è prescritto dal comma 54 relativamente a tutte le pubbliche amministrazioni, che, modificando il precedente art. 1, 127° comma, L. Finanziaria 1997 (L. n. 662/1996), ha qualificato come "illecito disciplinare", i pagamenti effettuati in favori dei consulenti qualora sia stata omessa la detta pubblicazione. Ha previsto, inoltre, che l'ipotesi "determina responsabilità erariale del dirigente preposto". Si sottolinea la coerenza della norma che non consente alcuno spazio di discrezionalità.

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONF SERVIZI

**Commi 43-44; da 47 a 49; 53. Limite degli emolumenti o retribuzioni.**

Il comma 44, con norma di carattere generale, prescrive il limite del “trattamento economico omnicomprensivo” di chiunque riceve, “a carico delle pubbliche finanze”, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con gli “enti pubblici anche economici, ... società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate ...”. La norma, inoltre, prescrive l’obbligo di pubblicità, con relative conseguenze, analogo a quello di cui al comma 54, illustrato più sopra.

La disposizione si riferisce chiaramente ai soli rapporti non rientranti fra quelli regolamentati dai CCNNLL di riferimento.

Nel comma 47 è prevista la non applicabilità della norma ai “contratti di diritto privato” in corso alla data del 28.9.07, ferma restando la loro naturale scadenza in quanto essi non possono essere prorogati, ma soltanto “rinnovati per scadenza” con conseguente applicazione del comma 44 (48°c.). A tali contratti, oltre naturalmente a tutti i nuovi, si applica la normativa detta, comprese le prescrizioni di pubblicità ivi previste (48° e 49° c.).

L’attuazione delle suddette disposizioni è soggetta al controllo successivo sulla gestione di bilancio ex art. 3, 4°c., L. n. 20/1994, da parte della Corte dei Conti.

**Comma 77. Nuclei di valutazione.**

Il comma 77 amplia la discrezionalità, negli enti di cui al D.Lgs. n.165/01, di nomina dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione del personale.

**Commi 78 - 80. Norme in tema di rapporti di lavoro e co.co.co.**

I commi da 78 a 80 contengono significative modifiche e conferme della normativa in tema di rapporti di lavoro negli Enti di cui al D.Lgs. n. 165/01. Più in particolare, con il 79° comma, sostituendo l’art. 36 del D.Lgs. n. 165, viene sancito il principio che le P.A. “assumono esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, con ciò limitando sensibilmente il ricorso alle forme contrattuali di lavoro flessibile, ad ipotesi eccezionali e per un periodo temporale delimitato, e comunque non soggette a rinnovo.

Viene inoltre, confermata la riserva, per le assunzioni a tempo determinato, del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali siamo stati stipulati uno o più contratti di co.co.co.

**Comma 83. Lavoro straordinario.**

Con norma di carattere generale, l’83° comma prescrive che tutte le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario “se non previa attivazione” dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

**Commi 87 – 90 – 96 - 100. Validità delle graduatorie di concorsi per assunzione di personale e norme sulla stabilizzazione.**

Il comma 87 amplia il periodo di validità delle graduatorie di concorsi per assunzione di personale, originariamente previsto dall’art. 35 D.Lgs. n. 165/01, a tre anni dalla pubblicazione.

I commi da 90 a 96 contengono norme sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ed il comma 100 regola i rapporti non stabilizzati entro il 31.12.2007.

**Commi da 101 a 105: limiti alle nuove assunzioni.**

I commi da 101 a 105 definiscono, sempre relativamente al pubblico impiego, i limiti all’assunzione di nuovo personale, precisando (101°c.) che tali limiti operano anche nella trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno.

**Comma 106 e 124-125. Mobilità.**

I commi 106 e 124-125 contengono norme incentivanti la mobilità del personale nel pubblico impiego, attraverso riserve nelle assunzioni o ricollocazione in situazioni di esubero.

**Comma 123. Tutela congiunti vittime del lavoro.**

Il comma 123 estende i benefici del collocamento obbligatorio agli orfani o coniuge superstite delle vittime di infortuni sul lavoro.

\*\*\*\*\*

L'art.3, ai commi da 19 a 23, contiene inoltre, norme particolarmente significative in tema di divieto di arbitrato relativamente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la cui efficacia è stata prorogata all'1.07.2008 dal c.d. "Decreto Mille Proroghe" D.L. 31.12.2007, n. 248. Viene altresì accentuata la previsione di responsabilità personale a carico del responsabile del procedimento e delle commissioni, in caso di ritardi, rispetto ai termini legislativamente previsti, nella definizione dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice dei contratti pubblici detti.

\*\*\*\*\*

I commi da 27 a 32, infine, contengono importanti norme "adottate al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato", le quali limitano sensibilmente le possibilità, per le amministrazioni, di costituire società "non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" e partecipare alle stesse. Viene altresì e conseguentemente, prescritto il termine (18 mesi) per la dismissione, con procedura di evidenza pubblica, delle partecipazioni suddette. In caso di costituzione di nuove società, è prescritto (commi da 30 a 32) il trasferimento a quest'ultima da parte dell'Ente delle necessarie "risorse umane, finanziarie e strumentali".

Cordiali saluti.

p. Il Direttore Generale  
Venanzio Gizzi

